



Comune di Aritzo

PROVINCIA DI NU

ORDINANZA

N. 28 DEL 07/04/2026

OGGETTO:

Ordinanza n. 28/12 per la chiusura temporanea della viabilità di parte di Via Moros, precisamente dall'intersezione di Via Moros con via Scala Valeri e sino all'intersezione di Via Moros con Via Roma, per il giorno 07 aprile 2026 a partire dalle 07:30 sino alle ore 19:30, per la realizzazione di alcune lavorazioni che determineranno dell'ingombro stradale attraverso l'utilizzo di mezzi da cantiere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

VISTA la richiesta pervenuta in data 03.04.2026 ed acquisita al protocollo al n. 2305 nella quale il Sig. OMISSIS richiede la chiusura temporanea al traffico della Via Moros a partire dall'intersezione con la Via Scala Valeri fino all'intersezione con Via Roma con la Via Moros stessa, nella giornata di mercoledì 08 aprile 2026 dalle ore 07:30 alle ore 19:30 per la realizzazione di alcune lavorazioni che determineranno dell'ingombro stradale attraverso l'utilizzo di mezzi da cantiere;

RITENUTO pertanto doveroso, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori nella piena sicurezza e salvaguardare l'incolumità pubblica, interdire il transito a tutti gli utenti della strada, per il giorno 08 aprile 2026 dalle ore 07:30 sino alle ore 19:30 nella Via Moros, limitatamente al tratto stradale compreso a partire dall'intersezione con la Via Scala Valeri fino all'intersezione con Via Roma con la Via Moros stessa per il giorno 08 aprile 2026 dalle ore 07:30 sino alle ore 19:30.

ACCERTATO che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

VISTO il vigente Codice della Strada;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del C.d.S.;

SENTITO il parere della Polizia Locale;

VISTO l'art. 7 del codice della strada D.Lg n° 285 del 30 04.1992 e s.m.i.;

VISTO l'articolo n. 107 del Testo Unico sulle Autonomie Locali n°267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2025 del 04.02.2025, avente per oggetto il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio Tecnico (artt. Da 16 a 21 del CCNL del 16.11.2022) e in quanto, tale dotato di funzioni, poteri e prerogative proprie del "Responsabile del Servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo.

2. **DI INTERDIRE**, al transito a tutti i veicoli nella via Moros, limitatamente a tratto stradale compreso a partire dall'intersezione con la Via Scala Valeri fino all'intersezione con Via Roma con la Via Moros stessa per il giorno 08 aprile 2026 dalle ore 07:30 sino alle ore 19:30, al fine di permettere lo svolgimento dei lavori sopracitati;

3. **INCARICA** Il Responsabile dell'Area Tecnico, ovvero in caso di assenza ad altro Funzionario comunale deputato alla sua sostituzione, a provvedere in merito attraverso il personale comunale al posizionamento di transenne e appropriata segnaletica nel tratto interessato;

4. **CHE** vengano adottati tutte le misure necessarie a garantire la pubblica incolumità;

5. **CHE** la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti interessati.

AVVERTE

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal D.lgs.285/1992 e dal D.P.R.495/1992 e successive modificazioni;

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

Gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 07 aprile 2026

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Dott. ing. Sabrina Vacca